

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma generica da Giorgio Pellanda e cofirmatari per la modifica dell'art. 6 della Legge cantonale sulle foreste: distanza dal bosco

del 15 ottobre 2013

Il bosco ticinese occupa un'area superiore ai 140 mila ettari, ciò che corrisponde a oltre il 50% della superficie totale del Cantone. Il Ticino è pertanto il Cantone svizzero con il maggiore tasso di boscosità, doppio rispetto all'Altopiano. A titolo di paragone, attualmente il bosco ricopre il 31 per cento del territorio della Svizzera.

Anche a livello federale ci si è resi conto di questa situazione; infatti, nel giugno 2009, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE) del Consiglio degli Stati ha presentato un'iniziativa parlamentare volta a rendere più flessibile la politica forestale in materia di superfici boschive. Nell'iniziativa si chiedeva una modifica della legge forestale al fine di allentare l'obbligo di compensare un dissodamento nelle regioni dove la superficie boschiva è in aumento.

È proprio il caso del Canton Ticino, e meglio nelle zone periferiche e soprattutto nelle valli.

Concretamente: nelle zone di montagna come le valli ticinesi, spesso le aree edificabili si trovano contornate dal bosco o addirittura vi sono aree di bosco al centro delle zone edificabili. Con l'obbligo di mantenere la distanza di 10 m dal bosco si penalizzano gravemente queste proprietà. Fossimo nella città dove le aree boschive sono rare e vitali ed offrono svago alla popolazione o rifugio ad animali selvatici, comprenderemmo la necessità di preservare il bosco. Tuttavia nelle valli dove la foresta copre il 70-80% del territorio e la crescita della stessa continua ad avanzare, diviene incomprensibile e penalizzante dover prevedere delle costruzioni **indietreggiando** 10 m dal bosco.

Ritenuto che la distanza fra il bosco e una costruzione sia giustificata per una questione di prevenzione, in particolare dagli incendi, spesso, malgrado la possibilità di deroga a 6 metri, il proprietario non riesce a inserire la propria costruzione nell'area edificabile.

Per questo motivo chiediamo che in questi casi **sia il bosco stesso a dover indietreggiare dalla zona edificabile, mediante dissodamento senza compenso.**

Vero è che dobbiamo sottostare alla Legge federale sulle foreste ma è altrettanto vero che la stessa Legge demanda al Cantone il disciplinamento della distanza dal bosco (art. 17 LFo) mediante l'apposita Legge cantonale sulle foreste (art. 6 LCFo).

Chiediamo pertanto che la Legge cantonale sulle foreste venga modificata secondo quanto sopra esposto.

Giorgio Pellanda

Badasci - Balemi - Bang - Bassi - Bignasca M. -

Brivio - Campana - Canepa - Cavadini - Celio -

Chiesa - Cozzaglio - Dadò - Dominé - Filippini -

Fraschina - Garzoli - Gianora - Guerra - Guidicelli -

Orsi - Pagnamenta - Pedroni - Peduzzi - Vitta